

Foglio Informativo n. 94**Anticipo transato POS****INFORMAZIONI SULLA BANCA****Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954**

Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale Via Sardegna, 129 - 00187 - Roma (RM)

Tel.: 06.5286.1 - Fax: 065286.3305

Sito web: www.bccroma.it - Email: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 01275240586

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4516, Cod. ABI: 8327 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. 111

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'E' L'ANTICIPO TRANSATO POS

Con l'**Anticipo Transato POS** la Banca mette a disposizione di professionisti ed imprese, sotto forma di apertura di credito in conto corrente a scadenza annuale, una somma di denaro quale anticipazione a fronte di futuri incassi conseguenti all'acquisto di beni e/o servizi derivanti da flussi Pos.

La Banca anticipa fino ad un massimo dell'80% del transato Pos riferito ai 12 mesi precedenti.

L'anticipazione è subordinata all'apertura di un conto dedicato, **Conto Anticipo Transato POS**, agganciato al conto ordinario, sul quale devono transitare esclusivamente gli accrediti derivanti dai movimenti periodici e dal quale vengono effettuati i giroconti verso il conto ordinario; gli interessi debitori maturati, le commissioni e spese relative al conto dedicato sono addebitati sul conto corrente ordinario.

La Banca accredita il conto ordinario ed addebita sul conto anticipo transato Pos un importo pari a quello dei flussi Pos effettivamente accreditati nel corso del mese, sempre nel limite massimo della linea di credito accordata. A richiesta, il cliente può richiedere all'agenzia di anticipare gli importi disponibili prima del giroconto mensile eseguito dalla Banca.

La somma viene ricostituita con periodicità mensile in base agli effettivi flussi Pos contabilizzati nel periodo.

E' obbligatorio il mantenimento del conto ordinario ed il collegamento fra il conto anticipo transato Pos ed il Servizio Pos esercente per tutta la durata del rapporto.

Sul conto anticipo transato Pos non sono consentite operatività diverse rispetto a quelle connesse all'operazione di finanziamento, pertanto, è esclusa la convenzione di assegno e, più in generale, la possibilità per il cliente di impartire disposizioni a valere sullo stesso.

Prima della fine di ogni anno, la Banca procede alla revisione del fido per poter valutare l'eventuale concessione di un nuovo anticipo, calcolato in funzione delle transazioni effettuate con il Pos.

Principali rischi (generici e specifici):

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche come tassi di interesse o altre commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- calo degli incassi POS "futuri" che erano stati stimati al momento della concessione della linea di credito;
- revoca dell'affidamento per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

ANTICIPO TRANSATO POS**QUANTO PUO' COSTARE L'ANTICIPO TRANSATO POS****Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 9,66%**

Il TAEG è calcolato supponendo che il fido sia prelevato subito, per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle Aperture di Credito in conto corrente ed agli Scoperti senza affidamento può essere consultato in succursale e sul sito internet della banca

Foglio Informativo n. 94
Anticipo transato POS

www.bccroma.it . In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.	
- Importo Accordato	€ 15.000,00
- Durata	12 Mesi
- Tasso debitore annuo nominale	7,58%
- Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	0,40% Trimestrale
- Spese una tantum	€ 0,00
- Spese periodiche	€ 1,00

TASSO DI INTERESSE CREDITORE PER EVENTUALI ECCEDENZE DI ACCREDITI RISPETTO AL FIDO UTILIZZATO	
Tasso creditore annuo	0,010%
TASSI DI INTERESSE DEBITORE PER UTILIZZI NEI LIMITI DEL FIDO CONCESSO	
<i>Tasso Variabile</i>	
Tasso debitore annuo indicizzato:	
- parametro	Euribor 360 3 mesi
- valore del parametro	Alla data del 01.10.24 pari al 3,33%
- spread	4,25 punti percentuali
- tasso nominale	7,58%
Il tasso di interesse varia con decorrenza trimestrale sulla base dell'andamento del parametro riferito all' Euribor 360 3 mesi. Il valore dell'Euribor 360 3 mesi viene rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor - Euribor Panel Steering Committee - e indicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, per data-valuta pari al primo giorno del trimestre in cui il contratto viene stipulato e pari, per i periodi successivi, al giorno iniziale di decorrenza della trimestralità di riferimento; qualora i giorni di riferimento non siano giorni lavorativi bancari, la data-valuta di riferimento sarà pari al primo giorno lavorativo bancario immediatamente precedente ad essi.	
TASSI DI INTERESSE DEBITORE PER UTILIZZI OLTRE I LIMITI DEL FIDO CONCESSO	
Tasso debitore annuo nominale:	14,90%
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell'affidamento concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo entro il limite del fido.	
TASSO PER INTERESSI DI MORA	
Tasso per interessi di mora annuo nominale	Pari al tasso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
SPESE E CONDIZIONI	
Spese di gestione del conto annuali	€ 0,00
Spese per comunicazioni periodiche (annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto)*:	
- cartaceo	€ 1,00
- formato elettronico	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€ 4,00
Imposta di bollo su estratto conto	Come da disposizioni di Legge

Foglio Informativo n. 94
Anticipo transato POS

Periodicità o data di addebito spese e commissioni	Trimestrale o al momento dell'esecuzione dell'operazione
Periodicità di conteggio interessi creditori e debitori	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Liquidazione interessi creditori	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi debitori	1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
Divisore interessi debitori e creditori	365
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
Periodicità estratto conto	Trimestrale
Periodicità estratto conto scalare	Trimestrale
Periodicità documento di sintesi	Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
*La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata.	
COMMISSIONI	
Commissione sul fido accordato - CFA (onnicomprensiva)	0,40% - trimestrale
<p>La Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV), addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell'affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce.</p> <p>Per soggetti diversi dai consumatori Variabile a seconda dell'importo complessivo dello sconfinamento e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a € 5.000,00 - da € 5.000,01 ad € 10.000,00 - oltre € 10.000,00 - con un massimo a trimestre di <p>€ 10,00 € 20,00 € 30,00 € 1.200,00</p> <p>** Per sconfinamento si intende il saldo debitore prodotto sul conto, in conseguenza di addebiti in eccedenza rispetto al saldo esistente sul conto medesimo (sconfinamento in assenza di fido) ovvero di addebiti in eccedenza rispetto al fido concesso sul conto (utilizzo extra-fido).</p> <p>*** Per incremento minimo di sconfinamento si intende l'incremento del saldo debitore del conto rispetto ad uno sconfinamento precedente, anche derivante dalla somma di più addebiti avvenuti in giornate diverse e di importo inferiore a quello indicato, come meglio specificato nella "Informativa sulle modalità di applicazione della CIV", che descrive nel dettaglio i casi e le modalità di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce e che è disponibile nella Sezione Trasparenza del sito internet (www.bccroma.it)</p>	
Esenzioni all' applicazione della Commissione di Istruttoria	La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per

Foglio Informativo n. 94**Anticipo transato POS**

Veloce (CIV)	effettuare un pagamento nei confronti della banca.
--------------	--

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE**RIMBORSO SPESE PER RICERCHE D'ARCHIVIO**

Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto:	
→ Richiesta documentazione disponibile on line allo sportello	€ 1,10
→ Richiesta documentazione disponibile tramite ricerca d'archivio	€ 5,60

RECESSO E RECLAMI**Recesso**Recesso del Cliente

Il cliente, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.

Recesso della Banca

La banca può recedere dal contratto con un preavviso di 5 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente:

- o diviene insolvente;
- o diminuisce le garanzie date;
- o si trova in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca;

La banca, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso alcuno;

La banca può ridurre o sospendere il contratto anche se il cliente riduce il volume degli incassi mediante il Servizio POS Esercente in modo e misura tale che gli accrediti effettivi non risultino più congrui rispetto all'importo massimo del fido concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo reclami@roma.bcc.it o tramite posta certificata all'indirizzo 08327.reclami@actaliscertymail.it, che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- o *Conciliatore Bancario Finanziario* - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche

Foglio Informativo n. 94**Anticipo transato POS**

successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Conto Anticipo Transato Pos	Conto corrente dedicato sul quale vengono registrate ed accreditate esclusivamente le transazioni derivanti dalle transazioni Pos.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare per pagamenti e prelievi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Sconfinamento extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi al cliente dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento che il cliente deve alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme pattuite.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.